



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Delibera presidenziale 20210506

Delibera presidenziale del 6 maggio 2021

**Vista** la normativa in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97<sup>1</sup>;

**preso atto** della delibera dell'Autorità Nazionale anticorruzione del 29 luglio 2020, che in occasione di un parere reso, esplicita che la previsione di cui all'articolo 12 comma 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 si applica anche per le Autorità indipendenti;

**tenuto conto** che la trasparenza si connota quale valore fondamentale dell'ordinamento, espressamente incluso dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa, ed è misura insostituibile per la prevenzione della corruzione essendo di fatto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, così come prescritto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

**considerato** che la trasparenza valorizza l'*accountability* nel rapporto con i cittadini, da una parte attraverso l'accesso ai documenti e l'accesso civico e generalizzato, dall'altra mediante l'obbligo della pubblicità di dati inerenti l'organizzazione e le attività istituzionali delle Amministrazioni;

**considerato** che la pubblicazione costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari;

**tenuto conto** che il Direttore e i Responsabili delle Unità organizzative, in base alle specifiche competenze, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

**tenuto conto** di quanto espressamente previsto dall'articolo 13 comma 5 del Codice etico adottato dal Garante nazionale, secondo cui il dipendente deve prestare la massima

---

<sup>1</sup>In parte oggetto di intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019 e sulla quale è da ultimo intervenuto l'articolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

collaborazione nell'elaborare, reperire e trasmettere i dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;

**tenuto conto** di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 secondo cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Referente per la Trasparenza svolgono un'attività di controllo mediante uno o più monitoraggi parziali periodici e un monitoraggio complessivo annuale al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e che tale adempimento è portato avanti compatibilmente con gli altri incarichi da essi assolti presso il Garante;

valutata l'opportunità di formalizzare l'iter delle procedure organizzative dei flussi informativi, necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati;

delibera

gli Uffici delle diverse Unità organizzative hanno competenza per l'elaborazione e la trasmissione dei dati da pubblicare.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, come indicato dall'Autorità Nazionale anticorruzione, ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione.

Nel caso di pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, il Direttore dell'Ufficio è responsabile per la verifica dell'anonimizzazione dei dati personali sensibili eventualmente presenti.

L'Area informatica della Segreteria generale, come già previsto dall'articolo 8 comma 3 del Codice di Autoregolamentazione, è responsabile delle pubblicazioni sul sito internet.

Il Direttore e i Responsabili delle Unità organizzative comunicheranno tempestivamente via mail al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Referente per la Trasparenza, al fine di agevolarne i monitoraggi, l'avvenuto inserimento sul sito istituzionale di informazioni e documenti, in particolare nella sezione 'Amministrazione trasparente', nonché dei dati obbligatori per legge, e di quelli individuati dall'Autorità in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali.

Mauro Palma